



Ordinanza sull'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie

Modifica del 23 novembre 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 giugno 2014¹ sull'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza
sulla definizione e l'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie

Ingresso

visto l'articolo 43 capoversi 5 e 5^{bis} della legge federale del 18 marzo 1994²
sull'assicurazione malattie (LAMal),

Art. 1 **Oggetto**

La presente ordinanza disciplina la definizione delle strutture tariffali secondo l'articolo 43 capoverso 5 secondo periodo LAMal e l'adeguamento delle strutture tariffali secondo l'articolo 43 capoverso 5 primo periodo LAMal che sono state approvate secondo l'articolo 46 capoverso 4 LAMal.

Art. 2

Abrogato

Art. 2a **Struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia**

La struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia è definita nell'allegato 2.

¹ RS 832.102.5
² RS 832.10

Art. 3 Informazioni e dati

¹ Su richiesta, i partner tariffali devono trasmettere gratuitamente al Dipartimento federale dell'interno tutte le informazioni e tutti i dati necessari per valutare gli effetti della definizione o degli adeguamenti delle strutture tariffali.

² Le informazioni e i dati trasmessi mostrano in particolare:

- a. l'evoluzione globale del volume del punto di tariffa della struttura tariffale corrispondente;
- b. l'evoluzione del volume del punto di tariffa di tutte le posizioni di prestazioni nella struttura tariffale;
- c. gli spostamenti del volume del punto di tariffa conteggiato nella struttura tariffale;
- d. l'interpretazione delle evoluzioni riscontrate dal punto di vista del partner tariffale;
- e. i dati concernenti i costi delle posizioni di prestazioni che si trovano in possesso dei partner tariffali o dell'organizzazione che hanno istituito per la manutenzione della struttura tariffale.

II

¹ Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 1 è abrogato.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

² L'articolo 2a e la cifra II capoverso 1 (allegato 2) entrano in vigore retroattivamente il 1° ottobre 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2017.

³ L'articolo 2 e la cifra II capoverso 2 (allegato 1) hanno effetto sino al 31 dicembre 2017; dal giorno seguente, le abrogazioni che contengono decadono.

23 novembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

Allegato 2³
(art. 2a)

Struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia

³ La struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia non è pubblicata nella RU. Può essere consultata sul sito Internet: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Fisioterapia.

